



Giornata di Studio

"Affido: aspetti giuridici e psicologici a confronto"

27NOVEMBRE **2014**

AULA MAGNA Istituto Comprensivo "G. Camera", Via G. Matteotti SALA CONSILINA (SA)

PROGRAMMA

Ore 14.30 registrazione partecipanti Ore 15.00 inizio lavori

Avv. Francesco CAVALLONE Sindaco del Comune di Sala Consilina, Ente Capofila Prof.ssa Maria Antonietta Trotta- Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo "G. Camera" di Sala Consilina

Monsignor Antonio DF LUCA Vescovo della Diocesi Teggiano-Policastro

Introduzione

Dott.ssa Gerarda MOLINARO Presidente Ordine Assistenti Sociali della Campania

Dott. Antonio Domenico FLORIO Responsabile Piano Sociale di Zona S10













Relatori

Dott.ssa L. Mirella CARUCCI Assistente sociale del Piano Sociale di Zona S10 "Superare la logica dell'istituzionalizzazione del bambino - l'affido familiare"

Dr.ssa Rosetta CAPPELLUCCIO

Psicologa - Pscicoteraneuta Osnedale Buonconsiglio Fatebenefratelli Napoli - Docente Istituto Beck (sede di Caserta) "Affido: la relazione di attaccamento"

Avv. Laura LANDI

Presidente Camera per i minori di Salerno "Affido: norme e casi"

Dr. Salvatore IANNUZZI

Direttore Centro Neuroscienze Età Evolutiva - Asl di Salerno " La depressione infantile"

> Per informazioni: lunedì - mercoledì - venerdì dalla 9:00 alle 12:00

Segreteria organizzativa c/o Ufficio piano di Zona Tel. 0975.521180 - Fax 0975.270168 www.pianosociales10.it e-mail: info@pianosociales10.it



Avv. Valentina DF GIOVANN

Presidente A.M.I. - Avvocati Matrimonialisti Italiani Distretto di Napoli - "L'ascolto del minore"

Dott Marco GIORDANO

Presidente Associazione Progetto famiglie - Salerno «Prevenzione degli allontanamenti e promozione di reti di solidarietà comunitarias

Testimonianze significative famiglie affidatarie

Conclusioni

Dott.ssa Gemma TUCCILLO

Presidente Tribunale per i Minorenni di Potenza «Profili giuridici dell'affido familiare»

Ordine degli Assistenti Sociali

Ordine degli Avvocati di Sala C.na minori Prenotazioni entro il 24 novembre 2014



Affido: norme

Laura Landi

Norma


legge 4 maggio 1983, n. 184

 Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori

Modificata da



Diritto del minore ad una famiglia



Primario diritto
a vivere
(crescere ed essere
educato)
nella propria famiglia

In tali casi vanno disposti interventi di sostegno e di aiuto.

A tal fine NON rilevano le condizioni economiche della famiglia

al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia.

Interventi di Stato, regioni ed enti locali



possono stipulare convenzioni con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma formazione dell'opinione pubblica

corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli operatori sociali

incontri di **formazione e preparazione per le famiglie e le persone** che intendono avere in

affidamento o in adozione minori





Ricorso all'affidamento e adozioni





QUANDO LA FAMIGLIA NON È IN GRADO DI PROVVEDERE ALLA CRESCITA E ALL'EDUCAZIONE DEL MINORE

presupposti

Rilevato che il minore è «privo di un ambiente

familiare idoneo»



sperimentati preliminarmente gli interventi di sostegno e aiuto





ad una famiglia

preferibilmente con figli minori

o ad una persona singola



in grado di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.

Laura Landi - www. avvocatolauralandi.it



SCELTA PRIMARIA

Famiglia

caratterizzate da
organizzazione e da
rapporti interpersonali
analoghi a quelli di
una famiglia

SCELTA SECONDARIA

comunità di tipo familiare

l'esercizio della responsabilità genitoriale o della tutela sia impedito i legali esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore


IN MANCANZA

Fino al 31 DICEMBRE 2006

istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza

Escluso però

Per i minori di sei anni per loro: solo presso una comunità di tipo familiare.



Laura Landi - www. avvocatolauralandi.it





il servizio sociale locale

previo consenso dei genitori o e esercente la responsabilità genitoriale

Sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il provvedimento con decreto.

Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale o del tutore, provvede il tribunale per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.



Nel provvedimento

devono essere indicate le **motivazioni** di esso,

i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti all'affidatario,

le modalità le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo familiare possono

mantenere i rapporti con il minore

deve essere indicato

il periodo di presumibile durata dell'affidamento

rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia d'origine

non può superare la durata di Ventiquattro mesi

prorogabile

dal tribunale per i minorenni, se la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore

L'affidamento familiare

cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato,

ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore



al **SERVIZIO SOCIALE LOCALE**

è attribuita la **RESPONSABILITÀ DEL PROGRAMMA DI ASSISTENZA**, la **VIGILANZA** durante l'affidamento con l'obbligo di **TENERE COSTANTEMENTE INFORMATI** il giudice tutelare o il tribunale per i minorenni



Il servizio sociale locale

DEVE RIFERIRE senza indugio al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, **OGNI EVENTO DI PARTICOLARE RILEVANZA** ed è **TENUTO A PRESENTARE UNA RELAZIONE SEMESTRALE**

- sull'andamento del programma di assistenza,
- sulla sua presumibile ulteriore durata e
- sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza.








il servizio sociale il minore,

Il giudice tutelare Richiede



al competente tribunale per i minorenni l'adozione di ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore




Carla Forcolin, presidente dell'Associazione La Gabbianella, è promotrice della legge e della petizione a suo sostegno, sottoscritta dalle principali associazioni che operano con generosità nel settore dell'affido e delle adozioni

- Puglisi: "Garantiamo ai bambini in affidamento la continuità degli affetti"
- Il 5.11.14, la Commissione giustizia del Senato approva la norma che consente alle famiglie affidatarie di ottenere l'adozione dei minori in via preferenziale. Francesca Puglisi, responsabile Scuola del Pd, prima firmataria del ddl: "Ora lavoriamo per l'approvazione definitiva in Aula"


Art. 5

1. L'affidatario deve accogliere presso di sè il minore e provvedere al suo mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore, ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario esercita i poteri connessi con la responsabilità genitoriale in relazione agli ordinari rapporti con la istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato.

«ed ha facoltà di presentare memorie nell'interesse del minore, a pena di nullità della decisione».




«2-bis. Ai fini della presente legge, le associazioni familiari sono enti senza fini di lucro che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tese a favorire il buon andamento degli affidi. Le associazioni familiari possono collaborare con i servizi sociali, svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell'opinione pubblica, anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e operatori, segnalando famiglie disponibili all'affido, favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in esperienze di affido, offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico ed assistendo i propri associati nei rapporti con i servizi pubblici».




Disegno di legge n. 1209

- Art. 5 bis
- Qualora, a seguito di un prolungato periodo di affidamento, il minore sia dichiarato adottabile e qualora, sussistendo i requisiti previsti dall'articolo 6, la famiglia affidataria chieda di poterlo adottare, il giudice, nel decidere sull'adozione, tiene conto dei legami affettivi significativi e del rapporto stabile e duraturo consolidatosi tra il minore e la famiglia affidataria



 5-quater. Il giudice, ai fini delle decisioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter, tiene conto delle valutazioni dei servizi sociali».



Nella vita, purtroppo, ci sono dolori continua la parlamentare - che non si possono evitare, ma se è la rigidità della legge a causarne nuovi, allora la legge va cambiata. Francesca Puglisi In conclusione, io ritengo che:

Affidamento è Solidarietà a piene mani In punta di piedi

e in questo panorama...

l'Assistente sociale è
IL RAGGIO DI SOLE TRA LE NUVOLE.
Purtroppo, non potrà scegliere per il bene
maggiore, perché non ha una bacchetta
magica,
ma solo per il male minore.

